

# I Chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate sul Trattamento Fiscale delle Cripto-Attività: La Circolare n. 30/E del 2023

## Introduzione

Ad esito della consultazione pubblica dello scorso giugno, in data 27 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in versione definitiva la Circolare n. 30/E/2023 ("**Circolare**") avente ad oggetto il regime fiscale delle cripto-attività introdotto dalla Legge di Bilancio 2023.<sup>1</sup>

Invero, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto all'art. 67, co. 1, lett. c-*sexies*) del TUIR un regime di tassazione *ad hoc* dei redditi derivanti dalle cripto-attività, definite quali "*rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga*".

La Circolare, affrontando diversi temi, fornisce una serie di utili chiarimenti, anche rispetto alla precedente bozza posta in consultazione pubblica dall'Agenzia delle Entrate ("**Bozza di Circolare**"). Di particolare rilevanza, si segnalano i chiarimenti in tema di: (i) definizione di cripto-attività e natura residuale del relativo regime, (ii) permuta tra cripto-attività, (iii) procedura di regolarizzazione, (iv) imposta sulle successioni e donazioni, e (v) presupposti di territorialità.

---

<sup>1</sup>Per effetto dell'art. 1, co. da 126 a 147, Legge del 29 dicembre 2022, n. 197.

## I **Tassazione IRPEF dei redditi derivanti da crypto-attività**

Ai sensi della nuova lettera c-sexies) dell'art. 67, co. 1 del TUIR, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante il rimborso, la cessione a titolo oneroso, la permuta o la detenzione di crypto-attività, comunque denominate e non inferiori a Euro 2.000, sono assoggettate a tassazione come redditi diversi con aliquota del 26%. Le eventuali minusvalenze eccedenti Euro 2.000 possono essere compensate con le relative plusvalenze e riportate nei quattro periodi d'imposta successivi. Analogamente, le minusvalenze realizzate prima della entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 possono essere compensate e riportate in avanti.

La Circolare sottolinea che la franchigia minima, pari a Euro 2.000, deve essere calcolata in relazione ai redditi realizzati in ciascun periodo d'imposta, prima di eventuali compensazioni con minusvalenze su crypto-attività riportate da periodi d'imposta precedenti.

Si segnala un chiarimento in relazione ai redditi derivanti da attività di *staking*: l'imposta andrà applicata sul provento lordo, senza possibilità di dedurre la eventuale percentuale trattenuta dal gestore della piattaforma. Non è prevista, invece, la rilevanza di perdite, con la conseguenza che l'eventuale smarrimento o furto delle chiavi private non comporta una fattispecie fiscalmente rilevante.

### **Natura residuale del regime**

Come già chiarito dalla Bozza di Circolare, il nuovo regime non si applica alle rappresentazioni digitali di valori o di diritti riconducibili alla categoria degli strumenti finanziari. La Circolare ha ulteriormente precisato che i redditi di cui all'art. 67, co.1, lett. c-sexies) del TUIR hanno natura residuale e, pertanto, il relativo regime di tassazione si applicherà esclusivamente alle ipotesi in cui, in base alla qualificazione giuridica dei diritti sottostanti alle crypto-attività, non risulti applicabile un differente regime fiscale.

Sono state fornite delucidazioni anche in relazione al trattamento fiscale dei redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di *NFT* rappresentanti opere d'ingegno da parte dell'autore. In particolare, data l'unicità (o meglio non fungibilità) e la rappresentazione del diritto di disporre di altri beni o servizi, che contraddistinguono gli *NFT* la Circolare ha chiarito che tali redditi non rientrano nel regime di cui alla citata lettera c-sexies).

## Permuta tra cripto-attività

Ai sensi della nuova disciplina, *“non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni”*.

A riguardo, la Circolare è intervenuta al fine di individuare il perimetro delle operazioni di permuta fiscalmente irrilevanti, affermando che si considerano *“aventi eguali caratteristiche e funzioni”* le cripto-attività *“aventi medesima funzionalità economica”*, condizione, quest’ultima, da ritenersi sussistente negli scambi che hanno ad oggetto cripto-attività appartenenti alla stessa categoria.<sup>2</sup> Soffermandosi sulla tipologia degli *stablecoins*, la Circolare segue l’approccio definito dal regolamento MiCA<sup>3</sup>, distinguendo fra *e-money token* e *asset-referenced token*. A differenza dei primi, gli *asset-referenced token* non si qualificano come moneta elettronica, né garantiscono al possessore il rimborso del credito al valore nominale. Pertanto, soltanto l’eventuale permuta tra cripto-valute ed *e-money token* è da considerarsi fiscalmente rilevante.

## Regime del Risparmio Amministrato

Qualora le cripto-attività siano detenute per il tramite di intermediari, in luogo del “regime dichiarativo”, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità per il contribuente di optare per l’applicazione del:

- regime di risparmio amministrato, di cui all’art. 6 del D.Lgs 461/1997, in base al quale l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti da rimborsi, cessioni, permuta o detenzione di cripto-attività è applicata e versata da parte degli intermediari finanziari o degli operatori non finanziari (*i.e.*, prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale)<sup>4</sup> con cui il contribuente detiene uno stabile rapporto; o

---

<sup>2</sup>Sulla base della funzione economica svolta, la Circolare distingue le cripto-attività nelle seguenti tipologie: (i) *token* di pagamento (*i.e.*, mezzi di pagamento per l’acquisto di beni o servizi oppure strumenti finalizzati al trasferimento di denaro e di valori); (ii) *security token*, rappresentativi di diritti economici legati all’andamento dell’iniziativa imprenditoriale e/o di diritti amministrativi; (iii) *utility token*, rappresentativi di diritti diversi, legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l’emittente intende realizzare; (iv) *NFT* (*i.e.*, *token* reciprocamente intercambiabili, rappresentativi dell’atto di proprietà e del certificato di autenticità scritto su catena di blocchi di un bene unico, digitale o fisico).

<sup>3</sup>Regolamento (UE) 2023/1114 “*Markets in Crypto-Assets*”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 giugno 2023.

<sup>4</sup>Gli operatori non finanziari sono indicati alle lettere i) e *i-bis*) del co. 5, art. 3 del D.Lgs n. 231/2007.

# CHIOMENTI

-regime di risparmio gestito, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997, in base al quale l'imposta sostitutiva è applicata e versata ad opera di un intermediario qualificato con il quale il contribuente intrattiene un rapporto di gestione del patrimonio.

Con riferimento al regime del risparmio amministrato, la Circolare chiarisce i termini in cui si debba riconoscere l'esistenza di uno "stabile rapporto" tra intermediario e cliente, specificando che lo stesso possa essere costituito, ad esempio, da un rapporto di custodia delle chiavi crittografiche e da un conto sul quale vengono addebitati/accreditati i flussi derivanti dalle cripto-attività. Qualora il rapporto di custodia venga instaurato a seguito dell'acquisizione delle cripto-attività da parte del contribuente, la Circolare esclude la rilevanza fiscale di un eventuale trasferimento delle stesse dal *wallet* del contribuente al *wallet* aperto dall'intermediario per la detenzione delle chiavi crittografiche per conto del cliente.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta, qualora l'intermediario o il prestatore di servizi non ne sia già in possesso, il contribuente è tenuto a consegnare idonea documentazione dalla quale si evinca il costo o valore d'acquisto delle cripto-attività. La Circolare menziona, a titolo esemplificativo, le contabili bancarie relative all'acquisto delle cripto-attività ed ogni altra eventuale documentazione rilasciata dall'intermediario presso il quale sono state acquistate le cripto-attività. In mancanza di tale documentazione, l'intermediario assumerà come costo un valore pari a zero.

La Circolare ha altresì chiarito che l'applicazione del regime del risparmio amministrato avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2024, sia per i soggetti non residenti, per i quali il regime in parola costituisce il regime naturale, sia per i soggetti residenti che esercitano l'opzione nel periodo d'imposta 2023. La revoca del medesimo regime, invece, deve essere esercitata mediante comunicazione scritta entro il termine di ciascun anno solare, con effetto da quello successivo.

## Obblighi di monitoraggio fiscale

La Legge di Bilancio 2023 ha modificato la disciplina relativa agli obblighi di monitoraggio fiscale: (i) includendo, tra gli intermediari che intervengono nei trasferimenti da o verso l'estero di cripto-attività, tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. n. 231/2007, anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale,<sup>5</sup> e (ii) richiedendo ai soggetti residenti in Italia la compilazione del Quadro RW del modello Redditi in relazione alle cripto-attività detenute, indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia.<sup>6</sup>

Secondo quanto chiarito dalla Circolare, ai fini della compilazione del Quadro RW deve essere compilato un rigo per ogni portafoglio, conto digitale o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente. Non formano oggetto di monitoraggio, invece, le cripto-attività per le quali il contribuente sia in grado di dimostrare lo smarrimento o il furto delle chiavi private.

In caso di mancata compilazione del Quadro RW, la Circolare ritiene inapplicabile il raddoppio delle sanzioni previsto per la detenzione di investimenti in Stati a regime fiscale privilegiato, confermando l'applicazione della sanzione amministrativa ordinaria in misura pari al 3-15% dell'ammontare degli importi non dichiarati.<sup>7</sup>

## II Tassazione IRES dei redditi derivanti da cripto-attività

Ai sensi del nuovo comma 3-bis dell'art. 10 del TUIR, i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività, non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

In deroga alle disposizioni generali, dunque, tutti i fenomeni valutativi riguardanti le cripto-attività sono fiscalmente irrilevanti, indipendentemente

---

<sup>5</sup>Cfr. art. 1, D.L. n. 167 del 1990.

<sup>6</sup>Cfr. art. 4, D.L. n. 167 del 1990. La norma riguarda le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, TUIR.

<sup>7</sup>Cfr. art. 5, comma 2, D.L. n. 167 del 1990.

# CHIOMENTI

dalle modalità con cui tali asset sono iscritti in bilancio e dalla rilevazione a conto economico dei componenti (positivi o negativi) derivanti da detti fenomeni.

Come chiarito dalla Circolare, l'irrelevanza fiscale riguarda sia le cripto-attività in sé considerate sia le altre attività o passività il cui controvalore sia espresso in cripto-attività. Di conseguenza, eventuali oscillazioni del valore dei crediti e debiti in cripto-attività, il cui controvalore in euro risulta rilevato in bilancio, non assumono rilievo ai fini della determinazione del reddito di periodo. Parimenti, qualora le cripto-attività costituiscano il sottostante di un contratto derivato (ad es. *contract for difference o future*), non rilevano fiscalmente i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione alla data di chiusura dell'esercizio (in deroga all'art. 112, co. da 2 a 3-bis, TUIR).

### III **Gli obblighi degli intermediari**

La Legge di Bilancio 2023 ha incluso le cripto-attività nel campo oggettivo degli obblighi di comunicazione e certificazione a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti.<sup>8</sup> Invero, in assenza dell'opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito, sono tenuti ad adempiere a tali obblighi gli intermediari residenti che intervengono nelle operazioni aventi ad oggetto cripto-attività, nonché gli intermediari non residenti, limitatamente alle operazioni nelle quali siano intervenute stabili organizzazioni ad essi appartenenti situate nel territorio dello Stato.

La Circolare conferma che, per effetto del riferimento generico agli "intermediari professionali", sono tenuti agli obblighi di certificazione e comunicazione anche i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale.

### IV **Rideterminazione del valore delle cripto-attività**

È consentito ai contribuenti che detengono cripto-attività al 1° gennaio 2023 di rideterminarne il valore alla medesima data tramite il versamento di un'imposta sostitutiva del 14%.

---

<sup>8</sup>Cfr. art. 10, co. 1, del D.lgs n. 461 del 1997.

# CHIOMENTI

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla data del 15 novembre 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. Tale valore rideterminato assume rilevanza ai fini del computo delle plusvalenze e minusvalenze, in luogo del valore o costo di acquisto delle crypto-attività.

## V Voluntary disclosure

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, è consentito ai contribuenti di regolarizzare le violazioni relative agli obblighi di monitoraggio fiscale connesse alle crypto-attività detenute sia all'estero che in Italia alla data del 31 dicembre 2021.

La procedura di regolarizzazione in esame deve avvenire mediante:

(i) la presentazione di un'apposita istanza, con la quale far emergere le crypto-attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della regolarizzazione; e

(ii) il versamento di una sanzione pari allo 0,5% del valore delle crypto-valute al termine di ogni annualità al fine di sanare le violazioni relative al monitoraggio fiscale;<sup>9</sup> o

(iii) nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto redditi dalle predette attività, il versamento di una imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle crypto-attività, incluse le crypto-valute, al termine di ogni anno (o al momento di realizzo), nonché di una ulteriore sanzione pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Il pagamento della somma nella misura dello 0,5% del valore delle crypto-attività è a titolo di sanzione e comporta la non applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5, co. 2, del D.L. n. 167 del 1990.

<sup>10</sup>Il pagamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento produce effetti esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali in riferimento ai redditi omessi realizzati entro il 31 dicembre 2021 relativi alle crypto-attività (incluse le crypto-valute). Tale pagamento comporta la non applicazione di sanzioni e interessi per l'omessa indicazione di tali redditi.

# CHIOMENTI

Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di regolarizzazione, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni, sono disciplinate con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato il 7 agosto 2023, al quale si rinvia per la relativa disamina.<sup>11</sup>

Recependo la richiesta di ulteriori chiarimenti, la Circolare chiarisce che la procedura di regolarizzazione ricomprende anche le remunerazioni in cripto-valute derivanti dall'attività di *staking*. Inoltre, al fine di fornire criteri specifici per le modalità di calcolo e determinazione della sanzione e/o dell'imposta sostitutiva, la Circolare ha sottolineato che il valore delle cripto-attività su cui calcolare l'imposta sostitutiva e/o le sanzioni ridotte è dato, ad esempio, dal valore al 31 dicembre alle 23.59 ore italiane o dal prezzo giornaliero di chiusura in caso di cessione nel corso del periodo d'imposta, reperito sull'*exchange* dove sono state acquistate le cripto-attività o su altre piattaforme analoghe, inclusi anche i siti aggregatori di prezzo.

La suddetta procedura deve avvenire previa dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite nelle cripto-attività non dichiarate. A tal fine, la Circolare richiede che il contribuente alleggi una relazione di accompagnamento, supportata da apposita documentazione probatoria atta a dimostrarne la veridicità del contenuto.

## VI Imposta di Bollo e IVACA

La Legge di Bilancio per il 2023 prevede l'assoggettamento a imposta di bollo, nella misura dello 0,2%, delle comunicazioni periodiche dei valori inviate alla clientela da parte dei soggetti gestori residenti e relative a depositi in cripto-attività.

L'imposta di bollo si applica anche nell'ipotesi in cui non venga inviata alcuna comunicazione alla clientela nel corso del singolo periodo di imposta e, secondo i chiarimenti della Circolare, anche nel caso in cui i cripto-operatori offrano dietro corrispettivo un servizio di scambio tra valuta *fiat*, messa a disposizione da un cliente non residente, e cripto-valuta, procurata mediante ricorso ad un c.d. "*exchanger*", laddove il prestatore di servizi detenga le medesime presso un "*cold wallet*" gestito dall'operatore stesso, non per conto proprio ma per conto del cliente.

---

<sup>11</sup>Provvedimento RU 290480/2023, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 138 a 142 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi".



# CHIOMENTI

Qualora le cripto-attività siano oggetto di amministrazione fiduciaria, occorre distinguere a seconda che le stesse siano detenute presso un intermediario italiano o meno, poiché soltanto nel primo caso l'imposta di bollo è applicata dall'intermediario stesso in luogo della fiduciaria.

Inoltre, dal 2023, i soggetti residenti in Italia, che detengono cripto-attività per il tramite di intermediari non residenti o archiviate su chiavette, pc e smartphone, sono soggetti ad un'imposta sul valore delle cripto-attività ("**IVACA**") con aliquota pari allo 0,2%, indipendentemente dalle modalità di archiviazione delle stesse e del luogo in cui sono detenute. Rientrano nell'ambito oggettivo dell'IVACA soltanto le cripto-attività suscettibili di produrre redditi ai sensi della lett. c-sexies), co. 1, dell'art. 67 del TUIR, mentre restano esclusi gli strumenti finanziari digitali di cui al D.L. n. 25 del 2023.

La base imponibile dell'IVACA è costituita dal valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare, come rilevato dalla piattaforma dell'*exchange* dove è avvenuto l'acquisto della stessa, o in assenza, come chiarito dalla Circolare, si potrà fare riferimento al valore rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. In assenza dei predetti valori, si farà riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività.

Infine, qualora il contribuente sia una un soggetto diverso da una persona fisica, l'imposta di bollo e l'IVACA sono dovute nella misura massima di Euro 14.000.

## VII **Imposta sulle Successioni e Donazioni**

Un ulteriore chiarimento della Circolare, non contemplato dalla Bozza di Circolare, attiene alle modalità di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni nel caso in cui le cripto-attività siano ricomprese tra i beni e i diritti oggetto di tali trasferimenti.

Si chiarisce che la base imponibile di una cripto-attività è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione o di effettuazione della donazione. Il suddetto valore potrà essere rilevato dalla piattaforma dell'*exchange* dove la cripto-attività è stata originariamente acquistata o da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili.

Per quanto concerne la rilevanza territoriale delle cripto-attività ricomprese tra i beni e i diritti trasferiti per effetto di successione o donazione, la Circolare

stabilisce che si considerano esistenti sul territorio nazionale le cripto-attività detenute in base ai criteri di territorialità dettati con riferimento ai redditi prodotti dai soggetti non residenti (vedi *infra*).

## VII Territorialità dei redditi

Ritenendo applicabili i principi di territorialità previsti per i redditi diversi,<sup>12</sup> la Circolare considera prodotti in Italia i redditi derivanti da cripto-attività le cui chiavi di accesso siano: (i) detenute presso un prestatore di servizi residente in Italia o presso la stabile organizzazione in Italia di prestatori non residenti; (ii) oggetto di stabile rapporto con un intermediario finanziario in Italia o presso la stabile organizzazione di intermediari non residenti.

Si specifica che, in caso di intermediari residenti in uno Stato Membro ed iscritti all'OAM, il reddito non si considera prodotto in Italia a condizione che le cripto-attività non siano detenute attraverso la stabile organizzazione in Italia di tale soggetto.

Inoltre, se le chiavi sono detenute direttamente dal contribuente (ad esempio tramite chiavette USB), il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato, da presumere ivi localizzato se il soggetto che lo detiene è residente in Italia. Resta ferma la facoltà del contribuente di provare l'effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.

Infine, gli stessi presupposti di territorialità devono essere adottati per l'individuazione dei redditi prodotti all'estero da parte dei neo-residenti in Italia (di cui al regime dell'art. 24-bis del TUIR).

\*\*\*

*Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il dipartimento di diritto tributario di Chiomenti.*

*tax@chiomenti.net*

---

<sup>12</sup>Cfr. art. 23, co. 1, lettera f) del TUIR.